



ORIGINALE

25227/2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Sinistro
stradale -
ricostruzione
della
dinamica -
censurabilità
- limiti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente - R.G.N. 2773/2012
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - Cron. 25227
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - Rep. C.l.
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - Ud. 28/10/2015
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2773-2012 proposto da:

LV X , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo
 studio dell'avvocato MARIO ESPOSITO, rappresentato e
 difeso dall'avvocato ANTONIO FUSCA' giusta procura
 speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

2093

contro

AN , IL SPA;

- intimati -

nonchè contro

IA SPA, in persona del suo procuratore speciale, dottor GD , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO PICARDI, NICOLA RIVELLESE, ENRICA FASOLA giusta procura speciale del dottor Notaio PZ in Trento del 20/06/2012, rep. n. 29296;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 3857/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2010, R.G.N. 4855/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI; udito l'Avvocato ENRICA FASOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

VL agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale -occorso il 5.2.1992 nell'autostrada A30- che ascriveva ad esclusiva responsabilità di NA , assumendo che l'auto del convenuto, quasi ferma nella corsia di sorpasso, aveva costituito un imprevedibile ostacolo alla marcia della propria vettura.

Il Tribunale di Torre Annunziata accolse la domanda, riconoscendo all'attore il risarcimento del danno.

In riforma della sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha accertato l'esclusiva responsabilità del L e, in accoglimento della riconvenzionale dell'A , lo ha condannato al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 51.000,00 euro, oltre accessori.

Ricorre per cassazione il L , affidandosi ad un unico articolato motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ma la IA s.p.a. ha depositato procura speciale per partecipare alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dato atto che il primo giudice aveva ascritto la responsabilità del sinistro unicamente all'A (per il fatto che la sua auto "si trovava sulla corsia di sorpasso pressoché ferma"), la Corte di Appello ha rilevato che i testi avevano "riferito, peraltro neppure

concordemente, della sola velocità ridotta con cui l' A procedeva sulla corsia di sorpasso", senza che fosse emerso nulla di più preciso, e - per altro verso - che il sinistro andava ricostruito come tamponamento ad opera del veicolo del L , determinandosi pertanto una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del mezzo tamponante; ciò considerato, ha concluso che al L doveva essere attribuita l'intera responsabilità del sinistro.

2. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 C.P.C., 107 e 141 C.d.S. e dell'art. 2054 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.", nonché "violazione dell'art. 360 n. 5 - insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza".

Il L lamenta che la Corte di merito, "in maniera frettolosa e superficiale", ha ricondotto il fatto "al classico tamponamento tra veicoli, omettendo di considerare tutte le circostanze del caso, e segnatamente la circostanza che l'incidente si sia verificato sull'autostrada ed in particolare sulla terza corsia di marcia riservata alla manovra di sorpasso" e che la vettura del ricorrente trovò "inopinatamente la carreggiata occupata dall'autovettura ... condotta da AN la quale era praticamente ferma in corrispondenza del varco dello spartitraffico, verosimilmente intenta ad

effettuare una piratesca manovra di inversione di marcia".

Ciò premesso, assume che "le risultanze probatorie non sono state correttamente valutate", che l'A si era reso responsabile della plurima violazione di norme del Codice della Strada (artt. 141, 143 n. 5 e 176 lett. d) e che pertanto doveva pervenirsi alla conclusione che l'incidente si era verificato "per l'esclusiva responsabilità del sig. AN il quale peraltro non ha saputo fornire in giudizio riscontri probatori di segno contrario che potessero sostenere in una qualche misura la propria domanda".

3. Il motivo -che non illustra effettive violazioni in iure, ma si incentra sulla contestazione della ricostruzione della vicenda alla stregua di un mero tamponamento- va disatteso.

Premesso, infatti, che l'accertamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale si concreta in un giudizio di mero fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente dal punto di vista logico giuridico (cfr., ex multis, Cass. n. 4009/2006 e Cass. n. 1028/2012), deve considerarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato -evidenziando che non era emerso nulla di

più del fatto della ridotta velocità dell' A (e non anche che la sua auto fosse ferma o quasi)- la lettura della vicenda in termini di ordinario tamponamento e, su questa base, è correttamente pervenuta all'affermazione della responsabilità esclusiva del L - conducente del mezzo tamponante- per non essere stata fornita la prova liberatoria atta a superare la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione alla partecipazione dell' IA alla discussione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla IA s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 5.400,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 28.10.2015

Il Consigliere est.

Aucilio Ferlini

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 DIC 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Handwritten signature]